



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO I - VOLONTARIATO, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Prot. N. 32320

Risposta al Foglio del

N. 1

ROMA 24/6/2016

Mod. 9

Alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte nell'Elenco Centrale

Elenco allegato

Alle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome

Elenco allegato

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani

anci@pec.anci.it

Al Ministero dell'Interno

- Gabinetto del Sig. Ministro
gabinetto.ministro@pec.interno.it
- Dipartimento Pubblica Sicurezza
dipps.555doc@pecps.interno.it
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile
segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale.

In considerazione delle numerose richieste di chiarimenti pervenute in relazione alle finalità ed ai limiti dell'intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale, in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 del 1° febbraio 2013, si impartiscono le seguenti indicazioni operative.

I servizi di polizia stradale sono così individuati dall'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada, di seguito 'Codice') e successive modifiche e integrazioni:

- a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- b) la rilevazione degli incidenti stradali;
- c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

R

Foglio n. 2

Il successivo articolo 12 del Codice (che si allega in formato integrale – **all. 1**) individua tassativamente i soggetti ai quali spetta l'espletamento di tali servizi e in tale elenco **non figurano le organizzazioni di volontariato di protezione civile.**

E' pertanto necessario, anzitutto, chiarire che **le organizzazioni di volontariato di protezione civile non possono svolgere, in nessuna circostanza, i servizi di polizia stradale come definiti dall'art. 11 del Codice.**

Poiché, come è noto, le organizzazioni di volontariato di protezione civile possono assicurare, in via generale, il proprio supporto alle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile (tra i quali menzioniamo, a mero titolo di esempio, le Forze di Polizia e le Amministrazioni comunali) nello svolgimento delle proprie funzioni d'istituto, è necessario delimitare con precisione i confini del supporto che può essere prestato alle Autorità preposte all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Considerata la peculiarità e le caratteristiche delle attività individuate dalle lettere **a)**, **b)** ed **e)** dell'art. 11 del Codice, è necessario precisare che **è vietato alle organizzazioni di volontariato di protezione civile qualsiasi forma di supporto nei riguardi delle Autorità preposte nello svolgimento dei predetti servizi.**

Tale funzione di supporto può, quindi, essere prestata **unicamente** per lo svolgimento dei servizi individuati dalle lettere **c)** - *predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico*, e **d)** - *scorta per la sicurezza della circolazione*, a condizione che siano rispettate le seguenti specifiche, poste a tutela delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e dei Volontario ad esse appartenenti.

Chiarito l'ambito di attività riservato alle organizzazioni di volontariato di protezione civile è, infatti, necessario definire contenuti e confini dell'azione di supporto che può essere assicurata. A tale scopo è necessario inquadrare tale azione di supporto all'interno dei compiti che possono essere svolti dai volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.

Tali compiti sono tassativamente elencati al paragrafo 2 dell'allegato 1 al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 (che integralmente si allega – **all. 2**). Essi includono, tra gli altri, l'*informazione alla popolazione* e il *presidio del territorio*.

Va, inoltre, tenuto presente che i volontari di protezione civile possono svolgere i compiti previsti nel citato allegato, **unicamente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e negli scenari di rischio a questi assimilati**, tutti elencati al paragrafo 1 del medesimo documento. Tra i predetti scenari si richiama l'attenzione sullo scenario denominato:

- scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse).

Foglio n. 3

Pertanto, tutto ciò premesso, si precisa che:

- a) in occasione di eventi o circostanze che, a giudizio delle Autorità preposte allo svolgimento dei servizi di polizia stradale, possano richiedere l'esigenza di un supporto da parte delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, anche in assenza di specifici rischi di protezione civile, tali Autorità hanno la facoltà di chiedere il supporto delle citate Organizzazioni;
- b) la richiesta di supporto deve essere formulata per iscritto e rivolta alla Direzione di Protezione Civile della Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente oppure, ove previsto dalle disposizioni regionali, alla Provincia, Città Metropolitana o Comune dove viene richiesto il supporto;
- c) in caso di eventi o circostanze non pianificate o pianificabili la richiesta può essere formulata nelle vie brevi, ma deve essere successivamente confermata per iscritto;
- d) **la richiesta deve tassativamente contenere:**
 - a. l'indicazione della/delle località dove viene richiesto il supporto;
 - b. la durata prevedibile del supporto richiesto;
 - c. il nominativo del soggetto, appartenente all'Autorità che formula la richiesta, che assume la complessiva responsabilità del coordinamento delle attività del Volontariato di protezione civile e quello del o dei referenti operativi sul campo per i Volontari impiegati; qualora l'attività si sviluppi per un tempo considerevole dovranno essere indicate le modalità per assicurare, senza soluzione di continuità, l'individuazione dei referenti operativi;
- e) la Direzione di Protezione Civile competente, o il soggetto istituzionale da questa delegato sulla base delle disposizioni regionali vigenti, valuta la richiesta e, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e l'eventuale, contestuale impegno del volontariato di protezione civile in scenari di diversa natura, in atto o previsti, può concedere l'autorizzazione all'impiego dei volontari di protezione civile considerando l'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, con oneri a proprio carico ovvero a carico del soggetto richiedente, qualora sia tecnicamente possibile e ve ne sia la disponibilità;
- f) **le funzioni di supporto che i volontari di protezione civile possono essere chiamati a svolgere consistono unicamente nelle attività di informazione alla popolazione e presidio del territorio;** nessuna altra funzione può essere svolta, in tale contesto, dai volontari di protezione civile e se richiesta, deve essere rifiutata; in particolare le Organizzazioni di Volontariato, in caso di incidenti stradali, blocchi della circolazione o deviazioni, potranno intervenire esclusivamente a supporto delle strutture deputate al controllo della viabilità (Polizia Stradale, Forze dell'Ordine, Polizia Locale, gestori delle reti

Foglio n. 4

viabilistiche), al soccorso tecnico urgente (VVF) e al soccorso sanitario (118) evidenziando che le procedure di attivazione dovranno rispettare quanto previsto dai precedenti punti d) ed e); **è tassativamente vietato l'uso di palette dirigi-traffico o altri segnali distintivi in uso alle Forze di Polizia e alle Forze dell'Ordine che possano ingenerare equivoci nella popolazione interessata;**

- g) a tal fine, nella nota di attivazione della o delle Organizzazioni selezionate si avrà cura di fornire i riferimenti del responsabile operativo segnalato dall'Autorità richiedente, precisando che questi è titolare della responsabilità del coordinamento dei volontari presenti;
- h) per le attività richieste, autorizzate ed effettuate nel rispetto di quanto precisato nelle presenti indicazioni operative, trovano applicazione le disposizioni relative alla tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al Decreto Interministeriale del 13 aprile 2011 ed ai provvedimenti attuativi da esso discendenti.

In attuazione delle disposizioni che disciplinano la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile (provvedimenti attuativi dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) i volontari che saranno impegnati nelle attività di cui alle presenti indicazioni operative dovranno ricevere formazione specifica ed essere dotati di dispositivi di protezione individuale idonei.

Al riguardo si rappresenta che l'abilitazione alle scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada e quella per gli addetti alla segnalazione aggiuntiva (ASA), finalizzate ad uno scopo specifico e disciplinate dalle vigenti disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno, non costituiscono titolo essenziale per lo svolgimento delle attività generali di cui alle presenti indicazioni operative, ma possono utilmente contribuire ad una più completa azione formativa dei volontari interessati.

Per le Regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per le Province Autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale (DPR del 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le Province autonome ed i Commissariati di Governo provvedono ad adeguare le presenti procedure alle norme dello Statuto di autonomia.

Si raccomanda la capillare diffusione delle presenti indicazioni operative e la somministrazione di idonea formazione alle Organizzazioni di Volontariato iscritte negli elenchi territoriali di tutte le Regioni e Province Autonome.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Fabrizio Curcio

